

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

AZIENDA SPECIALE ASPECON

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN
MAGAZZINO AUTOMATIZZATO E DI UN MONITOR 55" PER LA
FARMACIA COMUNALE N.1 – V. DE GIORGI N. 2/4 - CONCOREZZO**

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA	3
ART. 3 ASPETTI PRESTAZIONALI	5
ART. 4 - CERTIFICAZIONI	6
ART. 5 - IMPORTO DELLA FORNITURA	6
ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
ART. 7 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	7
ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE	7
ART. 9 – COLLAUDO	10
ART. 10 - RESPONSABILITÀ	10
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA.....	10
ART. 13 - CONTESTAZIONI	11
ART. 14 - PENALITÀ PREVISTE.....	11
ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	12
ART. 16 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE.....	12
ART. 17 – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	12
ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.....	12
ART. 19 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 20 – OBBLIGHI RISERVATEZZA	14
ART. 21 – CODICE ETICO E MODELLO D.LGS. 231/2001	14
ART. 22 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
ART. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	15
ART. 24 - RINVIO.....	15
ART. 25 - ALLEGATI AL CAPITOLATO.....	15

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un **magazzino automatizzato**, compresa la formazione del personale di farmacia e la manutenzione full service almeno biennale, presso la sede della Farmacia Comunale n.1 – via De Giorgi n.2/4 – Concorezzo (MB), gestita dall'Azienda Speciale ASPECON.
2. Il contratto include anche la fornitura di **monitor** multitouch full HD 55", capacitivo, antiriflesso (incluso montaggio e messa in funzione) da utilizzare come vetrina digitale.
3. Le caratteristiche minime del magazzino automatizzato sono descritte nel presente capitolato.

ART. 2 - DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA

1. I locali ove ha sede la farmacia comunale e deve essere installato il magazzino sono siti in via via De Giorgi n.2/4 – Concorezzo (MB).
2. Si indicano di seguito le caratteristiche tecniche minime del magazzino automatizzato:

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	
a) Dimensioni	Il magazzino automatizzato dovrà essere collocato nel locale al piano terra nella posizione indicata nella planimetria di progetto allegata. Le dimensioni sono: in altezza dal pavimento al soffitto max 340 cm; larghezza max 160 cm; lunghezza max 500 cm.
b) Capacità di stoccaggio	La capacità di stoccaggio minima tassativa richiesta è di 14.500 pezzi , considerando come base per il calcolo il pezzo medio di dimensioni 105x65x35 mm
c) Ottimizzazione spazi	Il magazzino automatizzato dovrà ottimizzare gli spazi interni e garantire la maggiore efficienza nel prelievo e nella consegna
d) Tecnologia	Il sistema dovrà essere dotato di almeno un braccio robotizzato, dotato di un gruppo di presa con tecnologia multipicking o equivalente, per consentire il prelievo di più confezioni contemporaneamente e il compimento di operazioni di carico/scarico simultanee
e) Interfacciamento con il software gestionale	Il sistema di stoccaggio automatizzato dovrà essere fornito completo delle idonee funzioni di interfacciamento con il seguente software gestionale della farmacia: WINFARM EVOLUZIONE

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

f) Gruppo di continuità	L'impianto dovrà essere corredato da un sistema continuo di alimentazione di energia elettrica (UPS) installato all'interno della macchina, che assicuri il funzionamento del computer e del robot per la movimentazione dei prodotti, senza riduzione delle prestazioni, per un tempo minimo di 30 minuti .
g) Accessibilità ai prodotti in caso di guasti	In caso di mancanza di energia elettrica o di guasto dell'impianto, compreso anche il computer del sistema, deve comunque essere garantita la possibilità di accedere ai prodotti all'interno del magazzino automatizzato, con indicazione del luogo ove si trovano le singole referenze
h) Identificazione prodotto	L'impianto dovrà essere provvisto di idoneo sistema di riconoscimento ottico del prodotto (lettura del codice a barre e anche del Data Matrix), che ne assicuri l'identificazione secondo la normativa vigente
i) Gestione delle giacenze	L'impianto dovrà essere in grado di gestire i prodotti non movimentati
l) Gestione delle scadenze	Il sistema dovrà assicurare il prelievo della confezione con la scadenza più vicina, indipendentemente dal momento del suo caricamento.
m) Consegna dei prodotti nei pressi del punto vendita	L'impianto dovrà garantire il trasporto dei prodotti caricati nei pressi del punto vendita. Sono previsti almeno n. 2 punti di consegna diretti nel retrobanco per mezzo di chiocciola a caduta.
n) Formazione	Si intende compresa nel corrispettivo offerto una adeguata fase formativa per il personale di farmacia, comprensiva del primo carico del sistema.
o) Assistenza e manutenzione	Il fornitore si impegna a garantire, per i primi due anni dall'installazione, l'assistenza (in lingua italiana) e la manutenzione full service dell'intero sistema, assicurando - compreso nel corrispettivo onnicomprensivo offerto in sede di gara - quanto di seguito indicato: <ol style="list-style-type: none">1. manutenzioni preventive programmate almeno ogni sei mesi, ivi compresa la fornitura di pezzi di ricambio.2. controllo periodico (almeno mensile) di tutti i parametri dell'impianto attraverso connessione da remoto.3. Teleassistenza (in lingua italiana) sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, compresi festivi;

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

	<ol style="list-style-type: none">4. tutte le ore di assistenza necessaria in loco, incluse spese di viaggio, vitto e alloggio dei tecnici, ecc.;5. aggiornamenti software per migliorie proposte dal produttore e per adeguamento ad eventuali obblighi di legge;6. innovazioni tecniche che verranno inserite nell'impianto;7. tutte le ulteriori eventuali spese che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'impianto, ad eccezione di danni provocati volontariamente o per grave negligenza dal personale della Farmacia. <p>Nel caso in cui si verificassero dei guasti non risolvibili in teleassistenza, il fornitore dovrà garantire un intervento diretto sul luogo volto a risolvere il problema nel minore tempo possibile e comunque nel termine di 24 ore effettive dalla chiamata, compresi i giorni festivi. Tuttavia, se il problema è bloccante per il sistema, l'intervento deve essere garantito entro le 12 ore effettive dalla chiamata, compresi i giorni festivi.</p>
p) Peso	Il magazzino automatico dovrà avere un peso non superiore a 620 kg/mq a pieno carico
q) Sistema di carico	Il magazzino automatico dovrà essere provvisto di un sistema di carico completamente automatico, dotato di nastro di raccolta, con funzionalità di elaborazione immagini con riconoscimento delle date di scadenza.

Poiché sono previsti lavori di riqualificazione/ristrutturazione dei locali della farmacia, il magazzino dovrà perfettamente integrarsi con gli spazi e l'ambiente interno ove verrà installato, in conformità al progetto approvato e secondo direttive date dalla D.L. incaricata, considerando anche tutti i vincoli e gli impedimenti, proponendo soluzioni meno invasive possibili. A tal fine, il fornitore è tenuto ad effettuare un sopralluogo obbligatorio prima della presentazione dell'offerta e di prendere visione ed accettare le planimetrie di progetto.

ART. 3 ASPETTI PRESTAZIONALI

Il magazzino dovrà essere dimensionato in modo tale da soddisfare il traffico di vendita quotidiano, che allo stato attuale presenta la seguente situazione:

Dati di giacenza		Farmaco	SOP-OTC	Altro
Totale referenze	5.698	2355	488	1867
Totale pezzi	23.179	11.390	2.516	11789

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

Dati di cassa				
Pezzi venduti/die	735	320	60	355
Scontrini fiscali medi/die	190			

ART. 4 - CERTIFICAZIONI

Il magazzino dovrà essere conforme alla Direttiva CE per macchine 2006/42/CE.

ART. 5 - IMPORTO DELLA FORNITURA

1. L'importo totale stimato a base di gara è di **Euro 135.000,00. = (centotrentacinque/00)**, al netto degli oneri fiscali. Nell'importo è ricompresa la fornitura del monitor descritto all'art. 1, comma 2.
2. Tale importo costituisce la base economica di gara, con esclusione di offerte in aumento.
3. Tale importo comprende la fornitura, il trasporto e l'installazione della struttura, compresa la formazione del personale di farmacia e la manutenzione full service biennale, compresa la fornitura dei pezzi di ricambio.
4. Il valore contrattuale dell'appalto è quello risultante dall'aggiudicazione. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dalla documentazione di gara, inerenti e conseguenti alla fornitura e riferiti alla completa esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, ivi inclusi gli eventuali oneri per la sicurezza dei lavoratori e per la predisposizione del P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza), se richiesto.
6. Azienda Speciale ASPECON ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione della fornitura entro i limiti di legge.

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture, che saranno emesse dal fornitore con la seguente tempistica:
 - a) per il 30% dell'importo contrattuale ad acconto della fornitura, alla stipula del contratto di fornitura e posa in opera sistema;
 - b) per il 50% dell'importo contrattuale al completamento della fornitura, successivamente alla messa in funzione del sistema;
 - c) per il rimanente 20% dell'importo contrattuale a 30 giorni dal collaudo.

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

2. Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dalla presentazione a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato indicato dal fornitore.

ART. 7 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

1. Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio assumendo a proprio carico le spese di ogni natura e specie.

2. Il magazzino si intende consegnato “chiavi in mano”, pronto per il funzionamento e a servizio dei punti vendita; pertanto dovrà essere ultimato, consegnato, posto in opera, interfacciato con il software gestionale di farmacia e perfettamente funzionante, **entro e non oltre 80 (ottanta) giorni solari ininterrotti** e continuativi dalla conferma dell’ordine, la quale potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto nel caso in ciò risulti necessario e funzionale a garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio ai cittadini.

3. Il fornitore deve provvedere al ritiro degli imballaggi e dei materiali di risulta lasciando tutti i locali sgomberi da ogni residuo, nonché procedere al loro smaltimento in conformità alle norme in materia secondo le tipologie di rifiuti prodotti.

4. Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, secondo la normativa tecnica di settore.

5. Il mancato rispetto delle modalità e dei termini di consegna, come descritti nel presente articolo, oltre alle eventuali migliorie aggiuntive indicate in sede di offerta, comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 14.

6. Il perfezionamento della fornitura con montaggio e installazione del magazzino, il collaudo, la messa in funzione e la formazione del personale avverrà a farmacia aperta, in massimo 15 (quindici) giorni solari ininterrotti, entro e non oltre il 30/07/2022. Un eventuale anticipo di consegna dovrà essere concordato con la Direzione Lavori e i referenti della farmacia.

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il fornitore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, alle eventuali malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

3. Si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili (sia nazionali che territoriali).
4. Il fornitore deve, inoltre, attuare l'osservanza di tutte le norme riguardanti la prevenzione e protezione dei rischi lavorativi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
5. Si rende garante, assumendosi le relative responsabilità, che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di produzione, stoccaggio, vendita e trasporto, e altresì conformi a quanto stabilito dal presente capitolato.
6. Il fornitore è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda e a terzi dall'esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Azienda, ove possibile, alla presenza del Responsabile identificato dal fornitore, previamente avvertito, in modo tale da consentire allo stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora questi non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Azienda provvederà autonomamente. I danni così accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento.
8. Qualora il fornitore non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo in occasione del pagamento del corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente dal successivo o escutendo la garanzia di cui all'art. 11 del presente capitolato, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
9. Sono inoltre a carico del fornitore:
 - a) oneri relativi all'imballaggio dei prodotti da fornire, eseguito con i materiali necessari, conformi alle normative vigenti a seconda della loro natura, relativi al trasporto, al disimballo, al montaggio e collocazione dei componenti;
 - b) oneri relativi allo sgombero ed all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle vigenti norme in materia di smaltimento di rifiuti, nonché alla pulizia finale dei locali;
 - c) oneri e spese per il trasporto e il conferimento nelle pubbliche discariche dei materiali di risulta;
 - d) obbligo di verificare le misure e le condizioni dei locali, preventivamente alla presentazione dell'offerta;
 - e) disponibilità di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione della fornitura in opera e del personale necessari;
 - f) spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità di operai/lavoratori addetti, nonché di terzi, anche al fine di evitare danni ai beni. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sul fornitore con pieno sollievo tanto dell'Azienda quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

g) oneri ed obblighi per riparazioni, fino al collaudo, di ogni danno e guasto alle attrezzature e impianti in corso di fornitura ed alla struttura dei locali, provocate da qualsiasi causa inerente la fornitura e posa in opera del magazzino automatizzato. Per effetto di tale disposizione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivarne farà carico esclusivamente al fornitore con esonero totale da parte dell'Azienda;

h) oneri ed obblighi tutti inerenti tutti gli aspetti logistici di gestione e sviluppo della fornitura, permessi, stoccaggio, movimentazione dei colli, compresi -a mero titolo esemplificativo- eventuali oneri e pratiche di occupazione del suolo pubblico per gli scarichi, etc., considerando che tutte le operazioni di installazione avverranno a farmacia aperta.

10. Laddove il fornitore non adempia a tali obblighi, l'Azienda, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, provvederà direttamente alla spesa necessaria, e tratterà dal successivo pagamento al fornitore la somma anticipata per suo conto.

11. Il fornitore si obbliga e si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato:

- a) a concordare con l'Azienda, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, le modalità di esecuzione della fornitura;
- b) a fornire i prodotti del tipo e con le caratteristiche indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- c) ad osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le norme di legge e le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dal Responsabile del Procedimento o suo delegato;
- d) ad assicurare la presenza continua di personale tecnicamente idoneo a dirigere le prestazioni per suo conto, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Azienda; detto personale potrà accedere nel luogo di consegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa consegna all'Azienda di un elenco completo dei dati del personale interessato e fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali procedure;
- e) ad attuare il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre imprese estranee al contratto, direttamente incaricate dall'Azienda, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori; previa acquisizione delle specifiche esigenze delle imprese interessate e in accordo con le stesse.
- f) a dare immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

12. Il fornitore è responsabile dei danni derivanti da errato montaggio dell'impianto nonché dei danni che il prodotto difettoso può causare a terzi dopo l'installazione.

13. Di tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente capitolato il fornitore ha tenuto debito conto nel formulare la propria offerta economica. Perciò null'altro potrà richiedere per la completa esecuzione di quanto prescritto nel presente Capitolato.

ART. 9 – COLLAUDO

1. Entro 60 giorni solari ininterrotti e consecutivi dall'installazione con regolare avvio del funzionamento dell'impianto, se lo stesso risulta conforme all'offerta e pienamente funzionante, si provvederà al collaudo del sistema.

2. Il collaudo, con esito positivo, risultante da apposito verbale effettuato in contraddittorio tra il fornitore e l'Azienda, non esonera, comunque, il fornitore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati in periodo successivo al momento dell'effettivo utilizzo del bene.

3. Nel caso il collaudo risultasse negativo, l'impianto, o parti di esso, dovranno essere sostituiti a cura e spese del fornitore, a pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito negativo. In mancanza, l'Azienda avrà facoltà di affidare ad altro fornitore il contratto in danno all'aggiudicatario, fermo restando l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ

1. Il fornitore è responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi utilizzati potessero derivare all'Azienda o a terzi.

2. Il fornitore si assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento della fornitura, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico dell'Azienda.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, il fornitore è obbligato a costituire una cauzione definitiva per l'importo e con le modalità di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del termine del periodo di garanzia come proposta in sede di offerta di gara.

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

1. Il fornitore si obbliga altresì a stipulare una polizza assicurativa, con adeguato massimale di sinistro pari ad €. 1.000.000,00 a beneficio di Azienda Speciale ASPECON e dei terzi e valida a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

2. La copertura assicurativa viene richiesta per tutta la durata dell'appalto (fino allo scadere del periodo di garanzia).

ART. 13 - CONTESTAZIONI

1. I rilievi inerenti le non conformità, l'inosservanza degli obblighi contrattuali o eventuali disservizi provocati saranno contestati in forma scritta, a mezzo PEC, al fornitore, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'Azienda.

ART. 14 - PENALITÀ PREVISTE

1) L'inosservanza degli obblighi del contratto o gli eventuali disservizi provocati saranno contestati in forma scritta, a mezzo PEC, al fornitore, al quale sarà consentito – entro il termine di 10 giorni – di presentare tutte le giustificazioni utili.

2) In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, saranno applicate le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito:

a) Ritardo nella consegna e posa in opera

1) I tempi previsti per l'esecuzione delle attività di fornitura, installazione ed avvio operativo indicati al precedente art. 7 costituiscono termine essenziale nell'interesse dell'Azienda.

2) Nel caso si verificassero dei ritardi nella esecuzione delle prestazioni **per cause imputabili al fornitore**, sarà applicata una penale di **Euro 500,00.= (cinquecento/00)** al giorno.

b) Mancato rispetto delle caratteristiche indicate nell'offerta tecnica

1) Il mancato rispetto delle caratteristiche indicate nell'offerta tecnica potrà comportare una penale pari al 10% del valore della fornitura.

2) Qualora il mancato rispetto delle caratteristiche indicate nell'offerta tecnica sia tale da non ritenere la fornitura idonea, a discrezione di Azienda Speciale ASPECON, la stessa avrà facoltà di recedere dal contratto.

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

3) Nel caso di ritardo nella sostituzione dell'impianto rifiutato in sede di collaudo, rispetto ai termini prescritti, l'Azienda procederà all'applicazione di una penale pari al 5% del valore della fornitura.

c) Mancato rispetto dei tempi di intervento in caso di anomalie, malfunzionamento, guasto dell'impianto

1) In caso di mancato rispetto dei tempi contrattualmente previsti per gli interventi dei tecnici in caso di anomalia bloccante dell'impianto, Azienda Speciale ASPECON avrà facoltà di applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo.

2) L'importo sarà detratto dal primo pagamento in scadenza o dalla cauzione.

3) L'applicazione delle penalità sopra indicate non incide sulla facoltà, che permane all'Azienda, in ordine alla segnalazione delle violazioni alle Autorità competenti.

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. È vietato cedere o subappaltare l'appalto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità da parte dell'Azienda, di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 16 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Qualora il fornitore non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria, laddove eventualmente prevista nella lettera d'invito, oltre ad essere comunque tenuta al risarcimento degli eventuali danni subiti da parte dell'Azienda in conseguenza della mancata accettazione.

ART. 17 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a completo ed esclusivo carico del fornitore tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti al contratto di appalto ed alla sua stipulazione (con esclusione dell'I.V.A.), quantificabili in €.140,00.

2. Il presente contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Azienda qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti dell'Azienda e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla medesima solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Azienda, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'Azienda. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Azienda.

ART. 19 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto previsto in via generale dall'art. 1453 del Codice civile in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, costituiscono cause di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, i seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle caratteristiche minime della fornitura indicate nel capitolato;
- b) mancato rispetto delle caratteristiche indicate nell'offerta tecnica tale da rendere, a discrezione dell'Azienda, la fornitura non idonea;
- c) apertura di una procedura fallimentare o assimilata a carico dell'Azienda;
- d) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del fornitore;
- e) sopravvenuta condanna per reati relativi alla condotta professionale di prestatore, strettamente correlata all'esecuzione della fornitura;
- f) interruzione ingiustificata della fornitura e posa in opera protrattasi per più di 7 giorni, salvo cause di forza maggiore;
- g) inosservanza delle norme di legge e/o mancata applicazione dei contratti collettivi al personale dipendente;
- h) In caso di ricorso al subappalto;
- i) cessione del contratto in base a quanto precisato al precedente art. 18;
- j) ripetute inadempienze contrattuali che influiscano sulla regolare esecuzione del servizio di farmacia;

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

k) qualora l'Azienda, a copertura di spese e danni conseguenti al non corretto adempimento del contratto, si rivalga sulla cauzione e l'importo della stessa non venga ricostituito nella sua integrità entro 15 giorni;

l) in caso di inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In tutte le ipotesi sopra indicate, il contratto si risolverà di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione dell'Azienda o in forma di lettera raccomandata A/R o tramite PEC.

3. In tal caso il fornitore incorrerà nella perdita della cauzione, che resterà incamerata dall'Azienda, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori.

ART. 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 21 – CODICE ETICO E MODELLO D.LGS. 231/2001

1. Il fornitore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Committente ex d.lgs. 231/2001 s.m.i., ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Azienda al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Azienda a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

2. Il fornitore si impegna, inoltre, a manlevare l'Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON

ART. 22 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il fornitore assume gli obblighi, previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
2. Si impegna altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., la stazione appaltante procederà all'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale intercorso con l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

ART. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere fra l'Azienda e il fornitore in ordine all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto, non definita in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità giudiziaria.
2. Il Foro competente è quello di Monza.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni della lettera di invito e del Codice dei contratti.

ART. 25 - ALLEGATI AL CAPITOLATO

Sono allegati al presente capitolato e ne fanno parte integrante i seguenti elaborati grafici, riguardanti i locali della Farmacia Comunale n.1 – via De Giorgi n.2/4 – ove dovrà essere installato il magazzino:

- planimetria locali dove dovrà essere installato il magazzino automatico, con indicazione del posizionamento rispetto alle opere di ristrutturazione previste.